



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Approvazione con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 30/07/2018;
Abrogazione e nuova approvazione con delibera di Consiglio Comunale
n°29 del 22/04/2022;
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n°56 del 25/11/2024

Sommario

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1.Potestà regolamentare.....	5
Art. 2.Campo di applicazione del Regolamento.....	5
Art. 3.Forma di gestione.....	6
Art. 4.Principi generali.....	6
Art. 5.Oggetto del Regolamento.....	7
Art. 6.Definizioni.....	8
Art. 7.Finalità e obiettivi	12
Art. 8.Classificazione dei rifiuti inclusi dalla disciplina del Regolamento.....	13
Art. 9.Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento	16
Art. 10.Altre attività di competenza del Comune	16
Art. 11.Ordinanze contingibili e urgenti.....	17
Art. 12.Il soggetto gestore	17
Art. 13.Attività di competenza del Gestore del servizio	18
Art. 14.Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani	20
Art. 15.Obblighi degli operatori ecologici	21
TITOLO II. NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	22
Art. 16.Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di raccolta differenziata.....	22
Art. 17.Norme generali e specifiche relative alle fasi di conferimento e ai contenitori dei rifiuti	23
Art. 18.Raccolta Differenziata	26
Art. 19.Raccolta domiciliare, porta a porta.....	27
Art. 20.Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare	27
Art. 21.Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori stradali e dei contenitori per la raccolta domiciliare, porta a porta, dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali. 28	
Art. 22.Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni	28
Art. 23.Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare	29
Art. 24.Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico.....	29
TITOLO III.LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI DI RIFIUTO	30
Art. 25.Frazione Organica - FORSU	30
Art. 26.Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile.....	31
Art. 27.Modalità di conferimento di carta e cartone.....	31
Art. 28.Modalità di conferimento della plastica e degli imballaggi metallici.....	32
Art. 29.Modalità di conferimento del vetro	34
Art. 30.Modalità di conferimento della frazione vegetale (ramaglie, sfalci e lignocellulosici)	35
Art. 31.Modalità di conferimento degli assorbenti per la persona	35
Art. 32.Modalità di conferimento di rifiuti di pile e batterie esaurite.....	36
Art. 33.Modalità di conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici.....	36
Art. 34.Modalità di conferimento di rifiuti di prodotti tessili.....	37
Art. 35.Modalità di conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli	37
Art. 36.Modalità di conferimento al centro ambientale mobile informatizzato.....	38
Art. 37.Oli grassi vegetali e Olio esausto	39
TITOLO IV. NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO.....	40
Art. 38.Definizione.....	40
Art. 39.Spazzamento	40

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani

Art. 40.Cestini stradali.....	40
Art. 41.Pulizia dei terreni non edificati.....	41
Art. 42.Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate.....	41
Art. 43.Azioni	42
Art. 44.Sanzioni	43
Art. 45. Collaborazione con associazioni.....	43
Art. 46.Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate	43
Art. 47.Mercato rionale e manifestazioni e/o feste.....	44
Art. 48.Definizione di Compostaggio Domestico	44
Art. 49.Il compostaggio domestico nel Comune di Lanuvio	45
Art. 50.Finalità del compostaggio domestico	45
Art. 51.Rifiuti compostabili	45
Art. 52.Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini.....	45
Art. 53.Albo dei compostatori e riduzione tributaria	46
Art. 54.Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria.....	47
Art. 55.Aree occupate da esercizi pubblici	47
Art. 56.Carico e scarico di merci e materiali.....	48
Art. 57.Manifestazioni e spettacoli viaggianti	48
Art. 58.Volantinaggio.....	48
Art. 59.Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente	48
Art. 60.Altri servizi di Igiene Urbana e Ambientale	49
Art. 61.Rifiuti prodotti da animali domestici	49
Art. 62.Servizi per le persone con disabilità.....	50

TITOLO V. – NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE..... 51

Art. 63.Premesse, finalità e principi generali	51
Art. 64.Limitazioni all'utilizzo delle plastiche	52
Art. 65.Lanci collettivi di palloncini.....	52
Art. 66.Collaborazione con associazioni non a scopo di lucro	53

TITOLO VI. DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI 54

Art. 67.Divieti.....	54
Art. 68.Attività di accertamento e controllo	55
Art. 69.Sanzioni	55

TITOLO VII. DISPOSIZIONI DIVERSE 60

Art. 70.Trasporto dei rifiuti.....	60
Art. 71.Particolari categorie di rifiuti	60
Art. 72.Pesata dei rifiuti urbani.....	61
Art. 73.Sospensione dei servizi di raccolta.....	62
Art. 74.Rispetto del D.Lgs. 81/2008	62
Art. 75.Referente Tecnico del Comune.....	63
Art. 76.Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali	63
Art. 77.Efficacia del presente Regolamento	63

ALLEGATO “C” 64

– MODELLO DI COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE GESTIONE DEI RIFIUTI..... 64

MODELLO DI COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE GESTIONE DEI RIFIUTI

..... 65

(da allegare alla richiesta di autorizzazione alla manifestazione e da inviare al Comune e Polizia Locale per iniziative organizzate in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico)

..... 65

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Potestà regolamentare

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune di Lanuvio in coerenza con il Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012, nonché con il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni,
2. Il presente Regolamento è emanato dal Comune di Lanuvio che esercita, ai sensi del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

Art. 2. Campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio del Comune di Lanuvio, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

Disciplina inoltre il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito "rifiuti") definiti dal combinato disposto degli articoli 184 comma 2 e 183 comma 1 lettera b-ter) del Testo Unico Ambientale come novellati dal Il d.lgs. 116/2020 nelle fasi di raccolta, compresa la raccolta differenziata, conferimento, e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento nonché le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, e il conseguente recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti.

Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano per quanto attiene:

- a. alle disposizioni specifiche di disciplina dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b. alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, all'interno del territorio comunale di Lanuvio.

Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento Comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, e dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della componente taxa sui rifiuti (TARI) e nel relativo Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, annualmente approvato dal Consiglio Comunale.

Il presente Regolamento dovrà recepire eventuali nuove disposizioni di ARERA (Autorità per la regolazione per Energia Reti Ambiente).

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia igienico-sanitaria e in materia di rifiuti nonché quelle contenute in altri Regolamenti Comunali (es.: Regolamento edilizio, Regolamento di Polizia Urbana, ecc.).

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani

I criteri generali per la determinazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) o per l'applicazione della Tariffa Puntuale (TA.RI.P.) alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.

Art. 3. Forma di gestione

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

In conformità all'articolo 198 del Testo Unico Ambientale il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani, nelle forme di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 267/2000, attraverso il Gestore del servizio (e/o altri soggetti pubblici o privati in regime di subappalto o di subaffidamento), individuato secondo gara a evidenza pubblica, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

Art. 4. Principi generali

La gestione dei rifiuti urbani si basa sui principi generali contenuti negli articoli 178 e 178-bis del Testo Unico Ambientale, con particolare riferimento al principio del "chi inquina, paga" e della responsabilità estesa del produttore, ed è condotta:

- a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
- b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c. in modo tale da garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente;
- d. secondo principi di obiettività, giustizia e imparzialità, al fine di assicurare:
 - la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - una efficace protezione della salute degli organismi viventi;
 - la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.

L'intera gestione dei rifiuti, coerentemente con i principi precedentemente elencati, è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, etc.), favorendone così il successivo riciclo e l'effettivo recupero di materia.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti.

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art. 5. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- c. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- d. le misure atte a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento.

In particolare, in riferimento ai punti sopraelencati b), c), d), f) disciplina puntualmente:

- 1) il servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani (frazione secca), compresa la frazione di pannoloni e pannolini laddove istituita la raccolta separata degli stessi;
- 2) il servizio di raccolta e trasporto a recupero della frazione organica (frazione umida) dei rifiuti urbani;
- 3) il servizio di raccolta e trasporto a recupero delle frazioni differenziate (carta/cartone, imballaggi in plastica, vetro e barattolame) dei rifiuti urbani;
- 4) il servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione rifiuti ingombranti dei rifiuti urbani, su prenotazione ed eventualmente anche a pagamento qualora istituito il relativo servizio;
- 5) il servizio di raccolta e trasporto a recupero della frazione sfalci del verde dei rifiuti urbani, su prenotazione ed eventualmente anche a pagamento qualora istituito il relativo servizio;
- 6) il servizio di raccolta e trasporto a recupero della frazione RAEE dei rifiuti urbani, su prenotazione ed eventualmente anche a pagamento qualora istituito il relativo servizio;
- 7) il servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
- 8) la gestione del Centro Ambientale mobile informatizzato;
- 9) la raccolta di rifiuti di ordinaria attività cimiteriale, quali frazione secca residua e verde;
- 10) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico-sanitaria su tutto il territorio

comunale;

- 11) le modalità di espletamento del servizio di pulizia delle caditoie e delle griglie poste a monte dei tratti intubati di rogge che sottopassano strade comunali;
- 12) la pulizia delle aree di mercato;
- 13) la pulizia per manifestazioni tradizionali e feste occasionali;
- 14) le forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, il Centro Comunale di Riuso (qualora istituito), la disciplina delle Ecofeste;
- 15) alcune forme d'informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale rivolta alla Cittadinanza e alle scuole;
- 16) la gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite;
- 17) la verifica e il controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, mediante la Polizia Locale e/o ispettori ecologici (qualora istituiti);
- 18) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 6. Definizioni

Oltre alle definizioni contenute nell'articolo 183 e nell'articolo 218 del Testo Unico Ambientale, nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151, nonché nell'articolo 2 comma 1 lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:

- a) **Centro Comunale di Raccolta (CCR) e/o Ecocentro:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani elencati nel paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- b) **Centro Ambientale Mobile (CAM) informatizzato:** struttura scarrabile dotata di contenitori per il conferimento delle varie frazioni omogenee, informatizzata per consentire il conferimento in autonomia agli utenti;
- c) **Centro del Riuso:** locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti, caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riuso e/o riutilizzo;
- d) **Compostiera o composter:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- e) **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata o a prenotazione;

- f) **Ecocalendario (o Calendario della Raccolta differenziata):** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
- le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani.
- g) **Ecofeste e Ecopoint:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca etc.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili mediante l'allestimento di appositi spazi dedicati;
- h) **Frazione secca residua dei Rifiuti Urbani (indifferenziato):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- i) **Frazione organica - FORSU:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- j) **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- k) **Gestore del servizio:** soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
- **Imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,);
 - **Imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, etc.);
 - **Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es.: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, ecc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

- m) **Isola ecologica Informatizzata:** struttura Informatizzata posizionata sul territorio in grado di identificare i conferitori e tracciare in maniera puntuale e completa le diverse frazioni di rifiuto autorizzate al conferimento. L'isola ecologica Informatizzata, accessibile 24/ore/giorno, è utilizzata ad integrazione del servizio di raccolta domiciliare porta a porta;
- n) **Modalità di conferimento:** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- o) **Punto di raccolta stradale:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Ecocalendario;
- p) **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero;
- q) **Raccolta multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (es.: lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di selezione presso impianti dedicati;
- r) **Raccolta porta a porta (o domiciliare):** ritiro di alcune frazioni di rifiuto, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati normalmente su area pubblica a ciglio strada;
- s) **Altre modalità di raccolta:** altre modalità secondo le quali l'utente deve conferire i rifiuti non oggetto di raccolta domiciliare;
- t) **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
- u) **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- v) **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze non domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);
- w) **Utenza domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;
- x) **Utenza domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- y) **Utenza Non Domestica:** nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e/o spazi destinati alla produzione e/o vendita di beni o servizi diverse dall'uso abitativo;
- z) **Utenza speciale:** utenza non domestica che per la raccolta dei rifiuti necessita di particolari contenitori (cassoni scarrabili, presse compattatrici, ecc.) e/o particolari modalità di raccolta.

Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento da parte dell'utenza sono denominati come di seguito riportato:

A. Rifiuti Urbani:

- Frazione secca residua (indifferenziato): rifiuti di cui all'art. 7, lett. h) del presente Regolamento (rifiuto urbano non differenziato identificato con CER 20.03.01);
- Frazione organica (FORSU): rifiuti di cui all'art. 7, lett. i) del presente Regolamento (rifiuto derivante da mense e cucine, identificato con CER 20.01.08);
- Rifiuti ingombranti: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca (identificati con CER 20.03.07).
- Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): quali i frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche (identificati con diversi CER, es.: 20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36 e/o 20.01.21*); tali rifiuti possono essere anche rifiuti ingombranti;
- Frazione vegetale (sfalci del verde): rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali (identificata con CER 20.02.01);
- Rifiuti urbani pericolosi (RUP): sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb esausti. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, prodotti fitosanitari e biocidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; tutti i rifiuti pericolosi, identificati con diversi CER, sono sempre asteriscati (es.: 20.01.21*, 20.01.23*, 20.01.27*, 20.01.31*, 20.01.33*, 20.01.35*, ecc);
- Frazione differenziata - carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak ecc. prodotta in ambito domestico (identificata con i CER 20.01.01 e 15.01.01);
- Frazione differenziata - vetro: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, ecc. prodotta in ambito domestico (identificata con CER 15.01.07);
- Frazione differenziata - imballaggi in plastica e lattine: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc. prodotta in ambito domestico (identificata con CER 15.01.02 e 15.01.04 e/o 15.01.06);

B. Altri rifiuti: altri rifiuti che di norma sono conferiti direttamente al Centro Comunale di Raccolta nonché dalla ulteriore normativa applicabile quali l'olio alimentare (CER

20.01.25), l'olio minerale esausto (CER 20.01.27), piccole quantità di rifiuti da demolizione (CER 17.09.04), pneumatici fuori uso (CER 16.01.03), plastica dura (CER 20.01.39) ecc....

C. **Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani (identificati con vari CER, anche a seguito di analisi e caratterizzazione, qualora necessaria).

D. **Rifiuti Cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale, anche provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite, idoneamente confezionati (identificati con CER 20.03.99, 20.01.40 e/o 17.09.04).

E. **Scarti tessili e vestiti usati** (Rifiuti tessili: indumenti usati, stracci ed altro purché non contaminati e sporchi, identificati con CER 20.01.10).

Art. 7. Finalità e obiettivi

Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono:

- a. prevenire la produzione di rifiuti e ridurre lo spreco di risorse;
- b. ridurre i rifiuti da avviare a smaltimento in discarica e in ogni caso il rifiuto urbano indifferenziato¹ (frazione identificata con codice CER 20.03.01);
- c. ridurre la produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volte a stili di vita più sostenibili, agli acquisti consapevoli, all'abbattimento dell'usa e getta e a favorire le pratiche di compostaggio domestico e di comunità;
- d. raggiungere livelli di effettiva valorizzazione delle singole frazioni oggetto di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dal PRGR vigente;
- e. consolidare e migliorare i quantitativi dei rifiuti valorizzabili raggiunti;
- f. migliorare progressivamente la qualità dei rifiuti raccolti in forma differenziata, per ottenere la massima valorizzazione economica nella cessione dei predetti al sistema CONAI e/o agli operatori privati autorizzati al recupero degli stessi;
- g. migliorare gli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati, con contestuale contenimento dei costi;
- h. ridurre la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando contestualmente le maggiori garanzie di protezione ambientale;
- i. raggiungere maggiori livelli di percentuale di raccolta differenziata anche attraverso l'introduzione della Tariffa Puntuale.

Tali obiettivi sono perseguiti coinvolgendo la popolazione interessata, con iniziative a carattere formativo, e il Gestore del servizio, che ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

¹ Noto anche come "rifiuto secco residuo"

Art. 8. Classificazione dei rifiuti inclusi dalla disciplina del Regolamento

Il comma 9 dell'art.1 del Dlgs 116/2020 modifica il comma 1 dell'art.183 del Dlgs 152/2006, introducendo, alla lettera b-ter), una nuova definizione dei rifiuti urbani, che ora vengono così identificati:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono considerati rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies. Si riporta di seguito l'elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - Allegato L-quinqies D.Lgs. 116/2020 a seguito della precisazione (a livello interpretativo) dal Dipartimento delle finanze nella risposta al quesito posto dal Sole 24 ore su Telefisco alla fine di gennaio 2021. Per quanto riguarda le attività produttive, la loro suscettibilità di produrre rifiuti urbani è stata quindi confermata dal MEF. Il dubbio è emerso in relazione alla mancanza, nell'allegato L-quinqies al D.Lgs. 152/2006 della categoria delle attività produttive (ex categoria 20 della tabella 3A del DPR 158/99). L'esclusione della categoria 20, ad una prima lettura, poteva comportare infatti l'esclusione delle attività produttive dal pagamento dell'intera tassa/tariffa rifiuti (inclusa la quota fissa), venendo a cadere il presupposto impositivo definito all'art. 1 comma 641 della Legge 147/2013. Tale prima lettura, come evidenziato dal Dipartimento delle finanze, non teneva conto del disposto dell'art. 184 del d.lgs. 116/2020 che definisce "speciali" i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali solo se diversi dai rifiuti urbani. Pertanto, dalla lettura combinata delle norme, emerge che le attività industriali possono potenzialmente produrre sia rifiuti urbani che rifiuti speciali e quindi non possono ritenersi escluse dal campo di applicazione della Tassa/tariffa sui rifiuti.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani

7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Si riporta di seguito l'allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

È fatta salva la possibilità per le utenze non domestiche di conferire a soggetti terzi autorizzati i propri rifiuti, esclusivamente al fine del loro avvio a recupero. Tale possibilità viene subordinata alla formalizzazione al Comune (mediante apposita dichiarazione) della scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. L'opzione di conferimento a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico darà diritto all'utenza di fruire di una riduzione dell'entità della tariffa da corrispondere al Comune proporzionale alla quantità di rifiuti avviati autonomamente a recupero. Per quest'ultimo aspetto si rimanda al regolamento Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) o per l'applicazione della Tariffa Puntuale (TA.RI.P.). Sono sempre esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali e delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 nonché quelli derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Sarà obbligo del soggetto che sceglie di fare ricorso al mercato trasmettere il quantitativo dei rifiuti conferiti mensilmente con copia del FIR corrispondenti agli uffici comunali.

Art. 9. Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

Sono esplicitamente esclusi dall'applicazione del presente Regolamento tutti i rifiuti non compresi nell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 10. Altre attività di competenza del Comune

Al Comune competono anche:

- a. tutte le attività inerenti il Servizio di gestione dei rifiuti urbani, ancorché esercitate attraverso la società affidataria del servizio (di seguito denominata Gestore) selezionata secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- b. la nomina del Funzionario Responsabile alla Direzione dell'esecuzione del Contratto (DEC) a cui competono tutte le attività di direzione e controllo verso il Gestore secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti;
- c. l'approvazione e l'aggiornamento della Carta dei Servizi predisposta dal Gestore;
- d. l'attivazione, a fini sociali, di eventuali ulteriori raccolte differenziate per particolari frazioni di rifiuti urbani;
- e. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione di comportamenti illeciti o non consentiti, ed eventuali e relative sanzioni, ai sensi del presente Regolamento, attraverso la Polizia Locale e anche mediante la figura degli ispettori ecologici qualora costituiti;
- f. l'emissione di ordinanze sindacali volte a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico, o per il ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 comma 3 del Testo Unico Ambientale;
- g. l'istituzione di adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e la pubblicazione dei risultati;
- h. l'informazione annuale, attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, con il fine di valutare lo stato dei servizi erogati e valutare possibili soluzioni ai problemi emersi nella gestione dei rifiuti, per il miglioramento della qualità del servizio;
- i. l'aggiornamento della pagina "TRASPARENZA RIFIUTI" presente nella home-page del sito web comunale, prevista dall'articolo 3.1 della Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/Rif di Arera (Autorità per la regolazione per Energia Reti Ambiente).

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, inoltre, il Comune, in sinergia col Gestore, è tenuto a promuovere con le modalità più appropriate la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia vengono sempre considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite:

- a. la pubblicizzazione delle modalità, della frequenza e degli orari con cui vengono gestiti i servizi erogati;
- b. la realizzazione di campagne di informazione, con interesse particolare alle specifiche della raccolta differenziata (es.: Ecocalendario anche multilingua se richiesto dall'Amministrazione Comunale) e/o in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- c. l'assistenza agli utenti, attraverso:
 - un apposito numero telefonico;
 - un idoneo indirizzo di posta elettronica;
 - il sito internet comunale;
- d. la divulgazione annuale dei risultati quantitativi e qualitativi, ottenuti dalla raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.

Art. 11. Ordinanze contingibili e urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Le ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e ai presidenti della regione e della provincia entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 12. Il soggetto gestore

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto a livello unitario di Ambito territoriale Ottimale (se costituito), il Comune individua il soggetto gestore secondo le procedure di evidenza pubblica previste dall'ordinamento normativo vigente.

Preliminarmente alla scelta del soggetto gestore, l'Amministrazione definisce lo schema tipo di contratto di servizio che deve essere allegato al capitolato di gara.

Lo schema tipo prevede:

- a. il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b. l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c. la durata dell'affidamento;
- d. i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio secondo le indicazioni di ARERA;
- e. le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f. i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento

del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

- g. gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- h. le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i. il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- j. l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- k. idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l. i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze, qualora il soggetto gestore sia identificato anche come soggetto incaricato della riscossione.

Art. 13. Attività di competenza del Gestore del servizio

In via indicativa e non esaustiva ed unicamente per le finalità del presente Regolamento, oltre a quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto e definito nel contratto di servizio, il soggetto gestore è tenuto allo svolgimento diretto o indiretto, sul territorio comunale, delle seguenti attività:

- a. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
- b. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
- c. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti e RAEE (anche mediante trasporto e conferimento al Centro Comunale di Raccolta);
- d. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero della frazione sfalci del verde (anche mediante trasporto e conferimento al Centro Comunale di Raccolta);
- e. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP);
- f. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero delle frazioni differenziate (carta, vetro e contenitori in alluminio o acciaio, imballaggi in plastica, ecc.) dei rifiuti urbani;
- g. la gestione e il controllo del Centro Comunale di Raccolta, nel rispetto della normativa vigente;
- h. la gestione e il controllo del Centro del Riutilizzo, ove istituito e regolamentato, nel rispetto della normativa applicabile, qualora la gestione dello stesso non sia attribuita dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
- i. il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, la vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie, la pulizia delle caditoie e delle griglie presenti sul territorio per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento

dei rifiuti;

- j. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
- k. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da utenze speciali, anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
- l. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
- m. la verifica e il controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
- n. l'informazione sulle modalità di svolgimento del servizio e l'educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, pianificata con il Comune;
- o. la gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite;
- p. la rimozione delle carcasse animali giacenti sulle strade comunali.

Il Gestore assicura che i rifiuti siano gestiti secondo le modalità amministrative previste dalla legge.

Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui è stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza.

Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.

Il Gestore, su richiesta dell'amministrazione, provvede alla redazione e stampa del calendario annuale (chiamato anche ecocalendario), indicante tutte le informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza mensile, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione suddiviso per le singole mensilità, e progressivamente nel corso dell'anno solare.

Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Osservatorio Rifiuti Regionale e più in generale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di controllo e di vigilanza, qualora richiesti.

Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, è tenuto a istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati (es.: questionari di customer satisfaction) nonché a prevedere un'adeguata informazione sulle modalità di svolgimento del servizio e di educazione ambientale rivolta alla Cittadinanza e alle scuole, in sinergia con il Comune.

Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o Contratto di Servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Inoltre, in accordo con il Comune, il soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

- 1) l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy;
- 2) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini partendo da quelli in età scolare;
- 3) la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta, effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 14. Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani

E' fatto obbligo ai produttori o detentori di rifiuti urbani il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto secondo le modalità di differenziazione e le tempistiche previste dal Comune di Lanuvio.

Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori e i sacchi devono essere esposti nei modi e negli orari stabiliti dal Comune, pubblicati sul sito internet comunale e sul calendario annuale distribuito all'utenza.

I produttori (utenze non domestiche) o detentori di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani nonché a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti e sostanze in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

È vietato conferire nei contenitori assegnati alle utenze domestiche e non domestiche, nei cestini gettacarte e nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta i seguenti rifiuti:

- a. rifiuti speciali pericolosi;
- b. rifiuti urbani pericolosi;
- c. rifiuti urbani e rifiuti speciali per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta quali ad esempio i rifiuti ingombranti;
- d. sostanze allo stato liquido;
- e. materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (materiali metallici, materiali lapidei, ecc.).

È assolutamente vietato abbandonare, depositare in modo incontrollato o immettere qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura o stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale (es. acque superficiali e sotterranee, loro sponde e argini).

È vietato l'abbandono di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi ai sensi dell'art. 232-bis comma 3 del Testo Unico Ambientale.

Per preservare il decoro urbano del centro abitato e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, mascherine, volantini pubblicitari e di informazione ecc.) è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi ai sensi dell'art. 232-ter del Testo Unico Ambientale.

È vietato, da parte di chiunque, utilizzare i cestini gettacarte stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche; i mozziconi di sigarette, prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori, devono essere ben spenti.

È altresì vietato spostare, danneggiare o ribaltare i cestini gettacarte stradali o altri contenitori della raccolta rifiuti.

È vietata l'introduzione forzata di rifiuti nei cestini gettacarte stradali nonché l'abbandono di rifiuti nelle immediate vicinanze, qualora i cestini risultassero già pieni.

Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività del Gestore e degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o domicilio nel Comune di Lanuvio, utilizzare i servizi e i contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti urbani prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo l'utilizzo dei cestini stradali per i rifiuti originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune di Lanuvio da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc.

Fermo restando il divieto di cui all'articolo 256-bis del Test Unico Ambientale, su tutto il territorio comunale è vietato l'incendio e ogni altra forma di combustione dei rifiuti, sia in area pubblica che privata; eventuali manifestazioni tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con apposito atto che preveda la fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

È vietato utilizzare canne e/o altra modalità di caduta per i rifiuti condominiali.

Art. 15. Obblighi degli operatori ecologici

Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:

- limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
- segnalare tempestivamente al nucleo di polizia ambientale ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;
- indossare l'uniforme e i DPI forniti dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro.

- comportarsi in modo rispettoso nei confronti di cittadini, degli utenti dei servizi e/o di ogni altra persona o soggetto con cui entra in contatto per motivi di servizio.

TITOLO II. NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 16. Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di raccolta differenziata

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio. L'attivazione della raccolta differenziata viene preceduta da adeguato studio del tessuto urbanistico e dell'apparato commerciale e artigianale. Dovranno essere individuati i circuiti e le cadenze più appropriate per un efficace intercettamento dei rifiuti in coerenza con le indicazioni del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale anche se con frequenze ed orari differenti.

In tutto il territorio servito, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente.

Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.

È consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio domestico, negli orti e nei giardini privati, purché non arrechi pregiudizio alla salute pubblica o all'ambiente. È vietata invece la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

Attualmente il Comune di Lanuvio adotta i seguenti sistemi di raccolta differenziata:

- a. domiciliare;
- b. domiciliare su prenotazione per particolari tipologie di rifiuti;
- c. domiciliare per particolari utenze non domestiche (utenze speciali);
- d. mediante contenitori stradali adibiti a: farmaci scaduti, pile/batterie esauste;
- e. mediante contenitori interni agli edifici;
- f. mediante cassonetti presso il cimitero comunale (20 da 240 litri e 20 da 360 litri);
- g. presso il Centro Comunale di Raccolta;

h. Centro ambientale mobile informatizzato.

Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti nel punto più vicino sulla strada pubblica. Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (ad esempio, tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi; località o nuclei abitativi non stabilmente presenti), può essere stabilito dall'Amministrazione Comunale il vincolo di esclusivo conferimento presso il centro comunale di raccolta o una modalità di raccolta domiciliare che rimoduli le frequenze e le tipologie di contenitori domiciliari di raccolta, comunque evitando il ricorso a contenitori stradali stabilmente ubicati sul territorio senza presidio.

Art. 17. Norme generali e specifiche relative alle fasi di conferimento e ai contenitori dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata o delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. Sono da considerarsi quali aree esterne alla proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

- a. Il conferimento da parte dell'utenza ai fini della raccolta dovrà rispettare i seguenti obblighi:
- b. per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi;
- c. Tutte le attrezzature e i contenitori sono assegnati alle utenze a titolo di comodato d'uso gratuito. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza dei contenitori, il gestore del servizio deve provvedere sostituzione degli stessi per tutta la durata dell'affidamento dei servizi di Igiene Urbana.
- d. è vietato l'eccessivo riempimento dei contenitori rigidi, il cui coperchio deve rimanere chiuso all'atto del conferimento;
- e. per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti compostabili certificati conformi alla norma UNI EN 13432-2002;
- f. imballaggi in cartoni voluminosi devono essere conferiti ben piegati, possibilmente legati, in modo da ridurne al minimo il volume;
- g. per i rifiuti ingombranti ed i RAEE è consentito il conferimento senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta od usufruendo del servizio

di prelievo domiciliare con prenotazione obbligatoria; in tal caso il conferimento è effettuato sulla pubblica via;

h. il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'utenza, a partire dalle ore 21.00 ed entro le ore 24.00 della sera prima del giorno di ritiro senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto; eventuali modifiche agli orari di esposizione saranno rese note tramite l'ecocalendario e i consueti canali di comunicazione comunale e saranno recepite nel presente regolamento senza necessità di alcun atto aggiuntivo;

i. la raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata dal Gestore entro le 8 ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;

j. eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale e accuratamente puliti, per evitare inconvenienti igienici, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 9:00, per chi gode del servizio notturno di raccolta, e le ore 18.30, per chi gode della restante fascia oraria del servizio di raccolta, del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta;

k. è fatto divieto di esporre i rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;

l. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati in modo da essere accessibili al gestore, su una superficie piana preferibilmente pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Quando l'esposizione su pertinenze private accessibili non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune o della ditta affidataria del servizio e in accordo con l'utente, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.

m. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

n. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o primo piano, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

o. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti

prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

p. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.

q. il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta;

r. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta affidataria del servizio, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all'art. 12 del presente Regolamento, il prima possibile dopo il termine del servizio di svuotamento e comunque entro il termine della giornata in cui è avvenuto lo svuotamento. Nel caso di orari di svuotamento notturno (3.00 – 8.00) gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle suddette aree private pertinenziali, il prima possibile alla fine del termine del servizio di svuotamento e comunque entro le ore 12.00.

s. qualora i rifiuti non siano di provenienza di una singola utenza certa e/ovvero, al momento del conferimento o confezionamento non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliarli. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità e a comunicarlo al Settore Tecnico o Settore Amministrativo Vigilanza del Comune Comando di Polizia Locale. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

t. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il soggetto gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.

u. i titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:

- consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio;
- comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;

v. le utenze non domestiche dovranno raccogliere e smaltire autonomamente i RUP e RAEE professionali, essendo vietato il conferimento al servizio pubblico;

- w. i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) potranno essere consegnati presso il Centro Comunale di Raccolta dalle sole utenze domestiche; per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati nel territorio;
- x. gli oli alimentari esausti potranno essere conferiti al Centro Comunale di Raccolta;
- y. altre tipologie di rifiuto potranno essere conferite al Centro Comunale di Raccolta nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti;
- z. riguardo particolari edifici condominiali e/o delle scuole, ove tecnicamente possibile, saranno determinate le modalità di conferimento dei rifiuti anche all'interno delle pertinenze dei suddetti edifici, evitando l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree di pertinenza per le operazioni di svuotamento dei contenitori. Allo scopo saranno avviate istruttorie che prevedranno il coinvolgimento del soggetto gestore e dei responsabili delle strutture che dovranno sottoscrivere specifiche liberatorie per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta.
- aa. risulta tra i compiti del soggetto gestore la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.

Art. 18. Raccolta Differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del Comune di Lanuvio conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, si stabilisce:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi - materiale), tramite il sistema domiciliare porta a porta, con contenitori ad uso di utenze single o condominiali.
4. Il Comune di Lanuvio assicura la messa in atto di un sistema di misurazione puntuale della volumetria dei rifiuti conferiti da ogni utente al servizio pubblico, in modo da garantire una maggiore equità contributiva, legata all'effettivo servizio erogato.

L'applicazione della relativa tariffazione vien disciplinata da uno specifico regolamento comunale. L'applicazione della tariffa puntuale, nella sua parte variabile, dipenderà dal numero di conferimenti di rifiuto non recuperabile, effettuabile esclusivamente mediante contenitori con Tag-UHF. Si farà riferimento ad uno standard minimo di conferimenti della frazione di rifiuto secco, determinati in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

Il mancato conferimento della frazione di rifiuto secco non recuperabile, o un numero di conferimenti inferiore a uno standard minimo determinato, in assenza di giustificazioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art.55 comma 1 letto. t) ed u).

Art. 19. Raccolta domiciliare, porta a porta

1. La raccolta domiciliare porta a porta è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti.
2. Il Comune di Lanuvio determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
 - b) il tipo di contenitori da utilizzare tra contenitori, sacchi e mastelli, tenuto conto delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
 - c) la capacità e il numero di contenitori da assegnare all'utenza per le singole frazioni di rifiuto;
 - d) le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori;

Art. 20. Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. I contenitori per la raccolta domiciliare, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;

c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

3. Su contenitori e cassonetti sono apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre

Art. 21. Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori stradali e dei contenitori per la raccolta domiciliare, porta a porta, dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto stipulato con l'affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti

2. Laddove il contratto d'appalto non preveda il servizio di lavaggio e di igienizzazione, gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfettati i contenitori loro assegnati.

Art. 22. Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal presente Regolamento. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore.

Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al servizio di Numero Verde.

Art. 23. Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare alla ditta affidataria lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi del servizio del Numero Verde.
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune di Lanuvio.

Art. 24. Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico

I rifiuti della manutenzione del verde pubblico come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune presso il Centro Comunale di Raccolta in modo tale da non impattare sul livello di ricettività del Centro stesso.

TITOLO III. LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI DI RIFIUTO

Art. 25. Frazione Organica - FORSU

Il conferimento della frazione umida (organico) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

In generale il conferimento dovrà essere effettuato esclusivamente in appositi sacchetti in materiale bio-compostabile a perdere, rispondente alle norme UNI EN 13432 -2002, da inserire in appositi contenitori rigidi individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

Il soggetto gestore e/o il Settore Tecnico del Comune comunicherà le modalità di distribuzione o di reperimento dei sacchetti compostabili.

Per il conferimento della frazione organica gli utenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze, ad accezione delle utenze domestiche delle contrade urbanizzate e della zona rurale che devono praticare il compostaggio domestico mediante l'impiego di compostiera.

Le utenze domestiche ricevono a domicilio o in altre sedi opportunamente e preventivamente comunicate a cura del gestore un kit di raccolta assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti, un cestino areato sottolavello e un contenitore rigido per il conferimento al servizio di raccolta dell'umido. Sarà cura del soggetto gestore fornire il materiale sopraindicato alle nuove utenze. Le utenze provvedono a separare la frazione organica (scarti alimentari, rifiuto umido) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in materiale compostabile.

Il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto in materiale compostabile, ben chiuso, nell'apposito contenitore per l'esposizione.

Il materiale può essere conferito dall'utente presso l'ecocentro.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente, secondo gli orari riportati nel presente regolamento.

Le utenze non domestiche produttrici della frazione umida, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, e particolari condomini, la raccolta potrà essere effettuata anche in spazi interni alla struttura nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In tali casi i responsabili della/e struttura/e dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta e

verdura, ristoranti, bar, comunità, mense, ecc.), devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal gestore dei servizi IU secondo quanto previsto nel presente Regolamento. Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Art. 26. Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Il conferimento della frazione rifiuto secco non riciclabile (secco residuo) dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti a perdere in materiale plastico esclusivamente trasparenti o semi-trasparenti da collocare in mastelli dotati di transponder UHF. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei sacchetti secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

È vietato introdurre nei rifiuti secchi indifferenziati materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata nonché materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

È vietato conferire oggetti di grosso volume.

I sacchetti dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.

Le utenze non domestiche verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, e particolari condomini, la raccolta potrà essere effettuata anche in spazi interni alla struttura nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In tali casi i responsabili della/e struttura/e dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Art. 27. Modalità di conferimento di carta e cartone

Il conferimento della frazione rifiuto carta-cartone dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, carta grafica in genere nonché da tutti gli imballaggi in carta e cartone.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Il materiale deve essere inserito in appositi contenitori rigidi individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore e depositato dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.

Il materiale può essere conferito dall'utente presso l'ecocentro, e avendo cura di effettuare, qualora necessaria, una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro.

È fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.

Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, e particolari condomini, la raccolta potrà essere effettuata anche in spazi interni alla struttura nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In tali casi i responsabili della/e struttura/e dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

In particolare, le utenze costituite da uffici pubblici e privati sono tenute ad attivare una raccolta dedicata di carta, cartone e cartoncino.

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di carta-cartone verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosica o di carta grafica dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato, anche utilizzando appositi roller, per ridurre il volume, occupando il minor spazio possibile e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), depositandolo in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.

Art. 28. Modalità di conferimento della plastica e degli imballaggi metallici

Il conferimento della frazione rifiuto plastica dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Le frazioni costituite dagli imballaggi in plastica e imballaggi in metallo sono raccolte mediante una raccolta differenziata congiunta.

Tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/06; indicativamente ma non esaustivamente possono essere così individuati:

- 1) Bottiglie (acqua, bibite, olio, succhi di frutta, latte);
- 2) Flaconi dei detersivi e degli altri prodotti utilizzati per l'igiene della casa e della persona (shampoo, cosmetici);
- 3) Vasetti di salse, creme e yogurt;
- 4) Bustine delle merendine;
- 5) Piatti e bicchieri monouso di plastica;
- 6) Imballaggi delle confezioni di acqua, bibite, rotoli di carta;
- 7) Imballaggi a bolle per elettrodomestici;
- 8) Buste di pasta, riso, patatine, cioccolatini, caramelle ecc;

- 9) Imballaggi adoperati per il confezionamento dei capi di abbigliamento;
- 10) Blister e involucri sagomati;
- 11) Vaschette per il confezionamento di gelato, frutta e verdura;
- 12) Vaschette in plastica delle uova;
- 13) Reti per frutta e verdura;
- 14) contenitori in plastica vuoti;
- 15) confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;
- 16) barattoli e vaschette in plastica;
- 17) fascette in plastica per legature pacchi;
- 18) altri imballaggi in plastica (cassette per ortaggi e carni).

Fanno parte dei rifiuti riciclabili in plastica anche i manufatti in plastica (non catalogabili nei RAEE e negli ingombranti) anche se non direttamente rientranti nella definizione di imballaggi.

Le frazioni costituite dagli imballaggi in metallo sono raccolte mediante una raccolta differenziata congiunta con gli imballaggi in plastica. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile degli imballaggi metallici possono essere così individuati:

- 1) contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici;
- 2) lattine per bevande e scatole per alimenti;
- 3) contenitori in metallo di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa purché completamente svuotati;
- 4) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- 5) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- 6) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona.

Il conferimento dei materiali in plastica-lattine deve essere effettuato, a cura degli utenti, imbustati in sacchi in materiale plastico a perdere esclusivamente trasparente o semi-trasparente da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. La fornitura e la distribuzione di tali sacchetti sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di sacchi secondo una cadenza settimanale prestabilita e comunicata alle utenze con apposito calendario. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente anche presso Il Centro Comunale di Raccolta purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.

È fatto divieto di introdurre materiali cartacei o comunque diversi dai materiali plastici e metallici precisati dall'Amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore nell'apposita campagna informativa.

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di plastica secondo il presente Regolamento verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore.

Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, e particolari condomini, la raccolta potrà essere effettuata anche in spazi interni alla struttura nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In tali casi i responsabili della/e struttura/e dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti in plastica, imballaggi plastici e metallici dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume, occupando il minor spazio possibile e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, vetro, etc.), depositandolo in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri, oppure conferire lo stesso presso il CCR, avendo cura di effettuare, qualora necessaria, una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro.

È vietato introdurre la plastica e imballaggi plastici e metallici nei sacchi per il "secco residuo".

Art. 29. Modalità di conferimento del vetro

Il conferimento della frazione rifiuto vetro dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il vetro possono essere così individuati:

- 1) bottiglie e vasetti di vetro;
- 2) contenitori in vetro di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa, anche etichettati con simboli tossico, infiammabile o irritante purché vuoti e non contaminati dai materiali pericolosi precedentemente contenuti.

Il conferimento degli imballaggi in vetro deve essere effettuato, a cura degli utenti, introducendo i materiali nell'apposito contenitore rigido da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. La fornitura dei contenitori sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di mastelli secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso Il Centro Comunale di Raccolta purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.

È fatto divieto di introdurre materiali diversi dai materiali in vetro precisati dall'Amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore nell'apposita campagna informativa. In particolare, è fatto divieto di introdurre nel vetro ceramica e cristallo e pyrex.

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di vetro verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede

il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giornostesso.

Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, e particolari condomini, la raccolta potrà essere effettuata anche in spazi interni alla struttura nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In tali casi i responsabili della/e struttura/e dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Il conferimento del Vetro dovrà avvenire preservando l'integrità dell'imballaggio per evitare frantumazioni. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso il CCR.

È vietato introdurre gli imballaggi in vetro nei sacchi per il "secco residuo".

Art. 30. Modalità di conferimento della frazione vegetale (ramaglie, sfalci e lignocellulosici)

Il conferimento della frazione rifiuto frazione vegetale (ramaglie, sfalci e lignocellulosici) dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Gli scarti verdi dovranno, di norma, essere conferiti presso l'ecocentro. È possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico esclusivamente in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso) per un volume massimo di 10 litri o nell'apposito ritiro domiciliare, esclusivamente previa prenotazione telefonica al soggetto gestore, purché la quantità non ecceda un volume indicativamente di 240-360 litri e nei giorni previsti per il ritiro. In quest'ultimo caso, il materiale dovrà essere conferito in sacchi in rafia sintetica o bidoni dedicati e posizionati secondo un calendario prestabilito, su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione per i tempi minimali necessari alle operazioni di ritiro. La raccolta domiciliare della frazione vegetale esula dal perimetro del servizio secondo MTR ARERA ed è quindi soggetta a pagamento. Per quantitativi non superiori a 100 kg gli scarti verdi potranno essere conferiti dall'utente presso il Centro Comunale di Raccolta nei giorni ed orari in vigore, per un massimo di 2 volte l'anno.

Art. 31. Modalità di conferimento degli assorbenti per la persona

Il conferimento della frazione rifiuto degli assorbenti per la persona dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

I produttori devono presentare richiesta scritta di ritiro supplementare presso l'ufficio comunale del Settore Tecnico con il modulo predisposto. Il Settore Tecnico, verificato il possesso dei requisiti, autorizza il servizio supplementare di ritiro domiciliare, dandone comunicazione al soggetto gestore, con un calendario dei ritiri comunicato agli utenti.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza autorizzata, all'esterno della proprietà, dei sacchetti dotati di transponder UHF secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. I sacchetti dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.

Art. 32. Modalità di conferimento di rifiuti di pile e batterie esaurite

Il conferimento della frazione rifiuto pile e batterie esaurite dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:

- 1) pile a bottone;
- 2) pile stilo;
- 3) batterie per attrezzature ed apparecchiature elettroniche.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti o altre tipologie di contenitori posizionati in locali o strutture pubbliche (negozi, supermercati, scuole, ecc.).

Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il soggetto gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

È vietato introdurre, o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere obbligatoriamente consegnati all'ecocentro nelle modalità indicate nel presente Regolamento.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli. Inoltre i rifiuti possono essere conferiti dall'utente direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta.

Possono essere conferite al Centro di Raccolta Comunale anche:

- batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01* 16.06.02* 16.06.03* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33* (codice CER 20.01.34)

Art. 33. Modalità di conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici

Il conferimento della frazione rifiuto farmaci e presidi medico chirurgici dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:

- 1) farmaci;
- 2) medicinali;
- 3) fiale per iniezioni inutilizzate;
- 4) disinfettanti.

Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori stradali o presso farmacie e/o ambulatori medici riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso la farmacia, le parafarmacie ed altre strutture all'uopo identificate (ad esempio, locali ambulatori della Continuità Assistenziale).

Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché

forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento di liquidi e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. Questa categoria di rifiuti può essere conferita dall'utente presso l'ecocentro.

Art. 34. Modalità di conferimento di rifiuti di prodotti tessili

Il conferimento della frazione prodotti tessili dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

I rifiuti dei prodotti tessili sono così individuati:

- 1) Indumenti usati (abiti, maglieria, biancheria, etc...);
- 2) Calzature (scarpe appaiate, stivali, etc...);
- 3) Accessori per l'abbigliamento (cinture, borsette, etc...);
- 4) Prodotti tessili (coperte, tende, tovaglie, stracci, etc...).

Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori.

Inoltre i rifiuti possono essere conferiti dall'utente presso l'ecocentro.

È vietato introdurre nei contenitori rifiuti di altra tipologia o riporre, a fianco dei contenitori, sacchi contenenti rifiuti.

Art. 35. Modalità di conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli

Il conferimento della frazione ingombranti, beni durevoli e RAEE deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate nell'appalto e/o dal soggetto gestore e comunque i rifiuti potranno essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche presso l'ecocentro.

Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero per il servizio di ritiro degli ingombranti, dei RAEE e dei beni durevoli e per l'informazione all'utenza. Tale obbligo è disciplinato nel contratto di servizio.

Su richiesta telefonica dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti, nei giorni previsti del ritiro, al domicilio dell'utente. In questo caso sarà compito dell'utenza stoccare il materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei percolati. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall'allegato 1 A del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) grandi elettrodomestici;

- 2) piccoli elettrodomestici;
- 3) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- 4) apparecchiature di consumo;
- 5) apparecchiature di illuminazione;
- 6) sorgenti luminose (neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, etc...);
- 7) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione);
- 8) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- 9) dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- 10) strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 11) distributori automatici.

Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo le modalità sopraindicate. I suddetti rifiuti possono anche essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'ecocentro nella misura indicata nell'apposito regolamento.

Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.

È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente al CCR.

I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici". e possono essere conferiti dalle utenze, esclusivamente presso l'ecocentro comunale, che si configura come "Centro Comunale di Raccolta di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 151/05.

I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti al Centro Comunale di Raccolta, salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento.

Art. 36. Modalità di conferimento al centro ambientale mobile informatizzato

Il centro ambientale mobile informatizzato (CAM) è struttura scarrabile dotata di contenitori per il conferimento delle varie frazioni omogenee caratterizzato da una ubicazione in due siti dell'area cittadina che si alternano durante i giorni della settimana.

È una ulteriore forma di raccolta ad integrazione del servizio di raccolta domiciliare porta a porta, hanno la finalità di consentire un conferimento differenziato delle diverse frazioni di rifiuti urbani con identificazione dell'utente e contestuale rilevazione quantitativa e tipologica del rifiuto conferito mediante l'uso di idonei sistemi informatici.

Il conferimento centro ambientale mobile informatizzato è consentito, ai residenti esclusivamente tramite preventiva identificazione attraverso l'utilizzo di un badge dedicato e/o con carta servizi/tessera sanitaria.

Art. 37. Oli grassi vegetali e Olio Esausto

Il conferimento della frazione rifiuto oli vegetali dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Gli oli e grassi commestibili sono conferibili direttamente dalle utenze nel serbatoio collocato presso l'ecocentro comunale.

Gli oli e grassi commestibili sono raccolti altresì al Centro Comunale di Raccolta, dove gli utenti possono conferirli in bottiglie di plastica ben sigillate.

Il Comune organizza esclusivamente per le utenze non domestiche (quali esercizi di ristorazione collettiva, mense, ristoranti, bar, tavole calde, fast food, etc.) che ne facciano richiesta, un servizio di raccolta domiciliare mensile, attuato mediante il posizionamento e lo svuotamento di appositi contenitori in numero adeguato all'esigenza del singolo utente.

E' ammesso inoltre presso l'ecocentro comunale il conferimento degli oli derivanti dalle normali attività agricole da parte dei privati cittadini e dal cambio domestico dell'olio motore di cui al Codice CER "20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 con un quantitativo massimo conferibile per utente di 20 Kg/anno.

TITOLO IV. NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 38. Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Art. 39. Spazzamento

Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia di strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.

Nel caso si utilizzino mezzi meccanici, questi devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Amministrazione Comunale disporrà, con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.

La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto di servizio fermi restando gli standard minimi di cui al presente Regolamento. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione Comunale sentito il soggetto gestore.

In particolare, il soggetto gestore deve effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate rinvenute durante l'attività di spazzamento, avendo cura di dotare gli addetti al servizio, di dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo; le siringhe raccolte devono essere avviate allo smaltimento secondo le norme previste dal DPR 254/2003.

Nelle strade ove si esegue lo spazzamento meccanizzato deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 24 ore prima degli interventi programmati.

I residui dello spazzamento stradale devono essere avviati a trattamento/smaltimento in modo separato dai rifiuti urbani misti, attribuendo l'apposita codifica CER.

Art. 40. Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, il Comune di Lanuvio o il soggetto gestore su incarico dello stesso, provvede all'installazione di cestini gettacarte-mozziconi di sigarette per rifiuti di piccole dimensioni. È fatto divieto agli abitanti del Comune ed alle persone transanti nel territorio comunale di gettare rifiuti nel suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell'utilizzo dei cestini stradali all'uopo predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo le modalità specificate nel TITOLO II del presente Regolamento.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono

stabilite dal contratto di servizio che fa riferimento al disciplinare tecnico approvato dall'Amministrazione, che specifica anche la periodicità necessaria.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

Art. 41. Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco intimerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Art. 42. Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il Comune di Lanuvio autorizza lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggette ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, sulla base del contratto di affidamento del servizio di gestione rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

3. "Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal Comune di Lanuvio. Il soggetto organizzatore dovrà indicare, all'atto della richiesta di autorizzazione, un responsabile per la gestione dei rifiuti nell'ambito dell'evento. Il nominativo del responsabile è comunicato al Sindaco del Comune all'atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento, pena la non ricevibilità della richiesta medesima, (come da modello di comunicazione - allegato "C" al presente Regolamento).

Nelle feste private in luoghi pubblici il responsabile dei rifiuti è identificato nel richiedente l'utilizzo del luogo pubblico. Il compito del responsabile è quello di indirizzare i partecipanti al corretto comportamento in materia di rifiuti prodotti nel corso dell'evento, di individuare le aree apposite e idonee ove disporre i contenitori che devono essere facilmente identificabili, per la raccolta differenziata, per i vuoti a rendere, per i fusti per la raccolta dell'olio alimentare esausto da conferire poi all'isola ecologica comunale, di coordinare le attività di smaltimento dei rifiuti al termine dell'evento.

Nell'ambito della manifestazione, l'organizzazione mette a disposizione dei partecipanti, al fine della corretta gestione e della raccolta differenziata, i contenitori per la raccolta differenziata di plastica, vetro, carta e cartone, lattine, scarti alimentari, oli alimentari esausti, ecc. Nell'area destinata al pubblico sono posizionati i contenitori sopra citati in numero sufficiente in relazione al numero dei partecipanti previsti.

A conclusione della manifestazione, la società che cura il servizio di raccolta deve provvedere al totale sgombero dei luoghi dai rifiuti, con particolare riguardo alle aree verdi, agli spazi all'aperto, ai giardini e ai parchi pubblici, alle strade ed alle piazze pubbliche.

Concluso l'evento, il responsabile trasmette al Comune competente una relazione con la sintesi delle attività esperite, la qualità e le quantità di rifiuti prodotti secondo le diverse frazioni differenziate raccolte, l'indicazione del vettore che ha eseguito il servizio, un bilancio complessivo dell'attività di gestione dei rifiuti.

Il Comune provvede a trasmettere tale relazione entro cinque giorni all'Area Ciclo Integrato Rifiuti della Regione Lazio.

Art. 43. Azioni

Nelle manifestazioni di cui al capo III, la riduzione della produzione dei rifiuti può essere ottenuto attraverso le seguenti azioni:

A) Utilizzo delle stoviglierie

Nel corso di svolgimento delle feste, sagre o manifestazioni in genere che prevedono somministrazione di cibi o bevande si potrà:

- utilizzare stoviglieria e posateria in materiali duraturi e riutilizzabili e bicchieri e bottiglie con "vuoto a rendere";

favorire per il lavaggio delle stoviglierie e delle posaterie i detersivi biodegradabili o comunque a ridotto impatto ambientale;

- in caso di impossibilità dell'uso di stoviglieria e posateria riutilizzabili, privilegiare l'uso dei materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche in mais o "Mater Bi" o "PLA" o polpa di cellulosa) e compostabili, da smaltire in modo corretto, convogliandole nel ciclo della raccolta dell'umido;

- l'utilizzo di stoviglierie e posaterie in plastica monouso potrà essere previsto purché il suo smaltimento, privato del contenuto, sia correttamente indirizzato nella raccolta della plastica.

B) Distribuzione delle bevande e dei cibi e riduzione degli sprechi

Nell'ambito della manifestazione possono essere installate postazioni per la distribuzione di acqua pubblica e privilegiata la distribuzione delle bevande "alla spina" in bicchieri "a rendere".

È privilegiato l'uso di prodotti locali e di "filiera corta" purché messi a disposizione in contenitori in materiale riciclabile e/o riusabile.

È possibile, nel rispetto delle norme sanitarie, la gestione delle eccedenze alimentari destinandole ad organizzazioni di volontariato, parrocchie, mense sociali e la gestione degli avanzi di preparazione destinati a strutture di ricovero animali (es. canili, gattili, ecc.).

C) Imballaggi dei prodotti

Nella fase organizzativa dovrà essere previsto l'acquisto dei prodotti da mettere a disposizione

nell'ambito della festa, con minor utilizzo possibile degli imballaggi. Per i cibi sono preferite le grandi confezioni alle porzioni monodose o confezioni singole. Tutti gli imballaggi vanno selezionati e smaltiti correttamente nell'ottica del recupero.

D) Materiale informativo

Sul materiale informativo e promozionale delle manifestazioni vanno sempre riportate sinteticamente tutte le azioni intraprese per la riduzione dei rifiuti, per la raccolta differenziata, per l'uso dei materiali riciclabili o riutilizzabili impiegati. Nella bigliettazione, ove prevista, potrà essere compresa la quota parte relativa ai "vuoti a rendere", lasciando ai partecipanti la libertà dell'acquisto o della restituzione dei contenitori messi a disposizione per i consumi.

E) Riduzione consumi

Devono essere adottate tutte quelle possibili azioni per la riduzione del consumo idrico ed energetico, privilegiando in tal caso l'uso di corpi illuminanti a basso consumo e/o LED o alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Va incentivato, con riduzioni sui biglietti di ingresso o altre forme, l'uso dei mezzi pubblici, delle bici e dei veicoli elettrici per il raggiungimento dei luoghi di interesse.

Possono essere messe a disposizione bici e bici elettriche per i partecipanti nelle manifestazioni coinvolgenti grandi spazi all'aperto.

Art. 44. Sanzioni

Per le violazioni alle norme di cui ai precedenti articoli, si applicano le sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni saranno acquisiti al bilancio comunale e destinati ad iniziative per la tutela dell'ambiente o del decoro cittadino. La vigilanza sul rispetto di quanto sopra statuito è affidata alla Polizia Locale e alle Associazioni riconosciute, nonché in generale a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, agli Enti e organi preposti al controllo.

Art. 45. Collaborazione con associazioni

Per particolari problematiche non contemplate potranno essere consultate le Associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 46. Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti ed i luna park, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate, sono tenuti a comunicare al Comune di Lanuvio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, e il tipo di affluenza attesa.

Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il comune organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.

Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo,

il Comune di Lanuvio richiede agli organizzatori delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti ed i luna park, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate, sono tenuti a osservare le prescrizioni di cui ai commi precedenti e comunicare al Comune di Lanuvio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, e il tipo di affluenza attesa”

Art. 47. Mercato rionale e manifestazioni e/o feste

Laddove si svolgano i mercati, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio e i venditori ambulanti nelle manifestazioni e/o feste devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolarne la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal Comune di Lanuvio.

Agli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 2, il Comune di Lanuvio richiede il versamento di un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

Nel caso di vendita di alimenti che devono essere sgusciati (ad esempio, semi di girasole, arachidi, castagne, caramelle, etc.), l'esercente ha l'obbligo di fornire gli alimenti sopraindicati con una seconda bustina vuota da utilizzare per i rifiuti prodotti (gusci e bucce). È assolutamente vietato gettare per terra i rifiuti costituiti da gusci e bucce.

Art. 48. Definizione di Compostaggio Domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale ed artigianale.

Art. 49. Il compostaggio domestico nel Comune di Lanuvio

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio comune.
2. Assicura, inoltre, un'ideale comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 50. Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 51. Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 52. Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare:
compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo

dei compostatori di cui all'Art. 53, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;

b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;

d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);

e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 53. Albo dei compostatori e riduzione tributaria

1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli, quindi, al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune di Lanuvio.

2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Ambiente e disponibile sul sito web comunale ed è accompagnata dalla richiesta di essere iscritti nell'Albo dei compostatori. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili non conferendoli al servizio pubblico di gestione, secondo le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento Albo dei compostatori approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2012.

3. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di **TARIFFA RIFIUTI**, secondo quanto disposto dal *vigente* REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP).

Art. 54. Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune con propri incaricati, potrà procedere alla verifica e controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'Art. 58.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora il controllo di cui ai commi 1 e 2 accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico, l'utente medesimo è sanzionato ed è invitato, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 3, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente medesimo dall'Albo dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.
5. La cancellazione dall'Albo dei compostatori potrà comportare la revoca della riduzione tributaria concessa e il recupero dello sconto di cui si è usufruito indebitamente. A tal fine, il devono essere trasmessi agli Uffici Tributi dei Comuni che applicano la TARIP copia dei verbali di cui al comma 2.

Art. 55. Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, le trattorie, i ristoranti e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, idonei anche per i mozziconi delle sigarette, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali bar, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

Art. 56. Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 57. Manifestazioni e spettacoli viaggianti

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal titolare dell'autorizzazione in collaborazione con il gestore del servizio in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate.

Il Comune può richiedere un contributo agli organizzatori delle manifestazioni in funzione della dimensione dell'evento e dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto.

Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, ecologico, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:

- a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree interessate, mediante convenzione con il soggetto gestore del servizio di spazzamento, qualora il servizio non sia stato esplicitamente previsto nel contratto di servizio;
- a conferire i rifiuti prodotti raccolti in modalità differenziata, nell'area utilizzata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

Art. 58. Volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano.

Art. 59. Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'Articolo 192 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di abbandono rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, il Servizio di Polizia Locale del Comune di Lanuvio provvederà ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste di natura amministrativa e penale.

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche nei limiti di quanto previsto nel contratto con il gestore saranno rimossi da quest'ultimo e sono da classificarsi urbani ai fini della loro raccolta ed il relativo trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o del recupero.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli articoli 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 come modificati dalla L. n. 137/2023 e s.m.i, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Per gli abbandoni di rifiuti su aree pubbliche la Polizia Municipale è tenuta a disporre indagini ispettive finalizzate ad individuare i responsabili dell'illecito, nei cui confronti si dovrà procedere a fini amministrativi e/o penali.

La Polizia Municipale dovrà immediatamente informare il gestore in merito a tempi e modalità di sopralluogo che dovrà essere effettuato prima della rimozione dei rifiuti abbandonati. In caso di mancata individuazione del responsabile la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche graverà sul tributo o sulla tariffa del servizio.

La stessa procedura verrà seguita in caso di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti su suolo privato con recupero delle spese a carico del proprietario del suolo privato interessato ovvero dell'esecutore dell'abbandono, ove individuato.

Art. 60. Altri servizi di Igiene Urbana e Ambientale

Il soggetto gestore è tenuto secondo i tempi le frequenze e le modalità previste nel contratto di servizio:

- ad istituire il servizio di pronto intervento per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti su suolo pubblico e l'avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie conseguenti al Regolamento CE n.1069/2009 ed in ottemperanza alle prescrizioni che nello specifico verranno impartite dall'Autorità Sanitaria;
- ad effettuare il servizio di manutenzione, lavaggio e disinfezione dei contenitori previsti nell'ambito delle attività di raccolta presso i mercati, i cimiteri, le manifestazioni ricorrenti e per la raccolta territoriale degli ex RUP, dei cestini stradali nonché dei contenitori non assegnati alle utenze sia domestiche che specifiche per i quali è invece prevista la gestione in proprio; le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere eseguite periodicamente per quelli che permangono nel territorio (ad esempio i contenitori nei cimiteri) con frequenza almeno mensile nel periodo invernale e almeno quindicinale in quella estiva; per i contenitori previsti a supporto delle attività presso mercati o nelle manifestazioni ricorrenti gli interventi devono essere previsti nell'apposito cantiere operativo a seguito dell'allontanamento dei contenitori dal territorio; per i contenitori ex RUP la pulizia va effettuata in cantiere sostituendo il contenitore con uno equivalente pulito; per i cestini stradali la pulizia può essere effettuata in situ. Per le attività di pulizia e disinfezione devono essere utilizzati appositi prodotti detergenti e disinfettanti approvati dal Ministero della Salute e non contenenti sostanze nocive e pericolose; la tipologia deve essere comunicata all'Amministrazione a inizio attività;
- ad eseguire tutti gli altri servizi di igiene urbana esplicitamente citati nel disciplinare di servizio che ne specifica le modalità operative, tenuto conto delle normative in materia di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente

Art. 61. Rifiuti prodotti da animali domestici

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, etc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi, ai sensi dell'articolo 6 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2013. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotti nei cestini porta-rifiuti.

Art. 62. Servizi per le persone con disabilità

L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze delle persone con disabilità in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

Il gestore del servizio, sulla base dei risultati dei predetti programmi, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

TITOLO V. – NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Art. 63. Premesse, finalità e principi generali

Il Titolo V del presente Regolamento assume come premesse, finalità e principi generali:

- Il 5 giugno 2019, è stata adottata formalmente da parte del Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea, la Direttiva 2019/904 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'UE L 155/1), tesa a ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull'ambiente, in particolare sull'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi. La Direttiva (entrata in vigore il 2 luglio 2019) riguarda, nello specifico, i prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa e gli attrezzi da pesca contenenti plastica. Insieme, questi prodotti rappresentano circa il 77% dei rifiuti marini.
- La direttiva 2008/98/CE, recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. 205/2010, che integra e modifica il d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), individua le fasi della gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio (recupero di materia), recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e smaltimento;
- la memoria di Giunta Regionale del Lazio "Lazio Plastic Free", che contiene 5 importanti azioni in 10 punti su riduzione, recupero, riciclo, rigenerazione e riuso delle materie plastiche;

Con il presente regolamento, il Comune di Lanuvio intende favorire la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

1. Ridurre la produzione di rifiuti e l'impatto ambientale generato dagli stessi;
2. Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata, diminuendo la percentuale di rifiuto indifferenziato a favore della quota destinata al recupero;
3. Rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota dei rifiuti destinati al recupero e compostaggio;
4. Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
5. Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;
6. Salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;

Esso contiene le iniziative del caso, finalizzate alla riduzione al minimo dell'utilizzo di sacchetti monouso per la spesa e delle stoviglie non biodegradabili, di qualsiasi materiali essi siano, fino a giungere alla loro completa eliminazione, disciplinando, con la presente, la somministrazione e la modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio di questo Comune.

Nel presente Titolo sono descritte e normate le iniziative e le azioni che il Comune di Lanuvio programma ed attua al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e salvaguardare l'ambiente.

Al momento della redazione del presente Regolamento si individuano le seguenti azioni:

1. Limitazioni all'utilizzo delle plastiche;
2. Divieto di lanci collettivi di palloncini
3. Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, ulteriori specifiche modalità di attuazione delle azioni di cui al presente Titolo saranno integrate e/o meglio dettagliate nelle apposite Ordinanze sindacali all'uopo emanate.

Art. 64. Limitazioni all'utilizzo delle plastiche

Il presente articolo disciplina le limitazioni/divieti di utilizzo di alcune categorie di oggetti usa e getta realizzati in materiale plastico che dovranno invece essere utilizzati esclusivamente in materiale compostabile. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Sacchetti per la spesa, stoviglie, piatti, bicchieri, posate, cotton fioc, cannucce, mescolatori di bevande, bastoncini per palloncini distribuiti o ceduti ai clienti dai gestori delle attività di cui all'art. 3 e/o al pubblico o ai visitatori, in occasione di manifestazioni, feste pubbliche e sagre;
- I bicchieri e i mescolatori di bevande utilizzati dai distributori automatici di bevande.
- contenitori/vaschette per trasporto e/o consumo di pasti;

Il veto assoluto di immettere e/o utilizzare gli oggetti di cui all'elenco precedente (o simili) vige dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento nei seguenti casi:

1. parchi, pinete e più in generale spazi verdi prospicienti luoghi di interesse culturale, storico, architettonico e paesaggistico;
2. qualsiasi manifestazione all'aperto (feste patronali, concerti, processioni, eventi, etc.).

Le utenze non domestiche, siano esse fisse (bar, ristoranti, etc.) o temporanee (chioschi, bancarelle, etc.) autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande presso i suddetti siti e/o in occasione di manifestazioni all'aperto, devono impiegare esclusivamente materiali biocompostabili (certificazione OK Compost, norme EN 13432 EN 14995 o simili).

Il divieto assoluto ad utilizzare plastiche usa getta si estende a:

1. mense scolastiche (scuole di ogni ordine e grado) e convitti;
2. ospedali, case di cura, refettori, etc.

Non sono ammesse deroghe di alcun tipo rispetto a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 65. Lanci collettivi di palloncini

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, nel territorio comunale di Lanuvio è fatto assoluto divieto effettuare "lanci collettivi di palloncini", ovvero prevedere, nell'ambito di manifestazioni, spettacoli, feste (anche private), eventi e similari, la liberazione di palloncini in spazi aperti.

Il divieto di cui al capoverso precedente non si applica nel caso di utilizzo di palloncini biocompostabili e gonfiati semplicemente ad aria; in questo caso, chi intenda organizzare

un'attività che preveda un “lancio collettivo di palloncini” dovrà fare apposita richiesta (con 15 giorni di anticipo) al Servizio 4.1 Polizia Locale, allegando alla domanda la scheda tecnica del palloncino biocompostabile che si intende utilizzare.

Art. 66. Collaborazione con associazioni non a scopo di lucro

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione promuove e incoraggia la collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. Tali attività possono riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- giornate a tema dedicate alla raccolta di particolari rifiuti o alla pulizia di aree;
- divulgazione di buone prassi in materia ambientale;
- laboratori di compostaggio domestico e/o di recupero di materiali.
- Restano a carico di tali associazioni l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie nell'espletamento del particolare servizio. In particolare devono:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - osservare quanto previsto dal presente Regolamento;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

TITOLO VI. DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

Art. 67. Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- 1) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'Articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 2) È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 3) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzato" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- 4) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- 5) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
- 6) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- 7) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;
- 8) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- 9) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- 10) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
- 11) conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;
- 12) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 13) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri;
- 14) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (mozziconi di sigarette, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.
- 15) È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato "G" alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.lgs. 152/2006, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto citato e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

E' altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune di Lanuvio , compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.

Art. 68. Attività di accertamento e controllo

Ai sensi dell'Articolo 197 del D. Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo delle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Il controllo e l'accertamento per l'applicazione delle sanzioni previste per inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, viene effettuato secondo quanto disposto dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i. dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Giudiziaria e se costituiti dagli Ispettori Ambientali.

Gli ispettori ambientali sono nominati dal sindaco ai sensi dall'art. 13 della legge n° 629/81 con proprio decreto dopo aver verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di condanna per delitto non colposo;
- assenza di procedimenti penali pendenti;
- buona condotta.

La nomina potrà avvenire previa frequenza di corso di formazione organizzato e riconosciuto del Comune. Le competenze sono quelle previste dal comma precedente e possono riferirsi anche al controllo di ogni altro provvedimento emanato dal Comune nelle materie oggetto del seguente regolamento.

Il Comune, mediante gli organi addetti all'accertamento di cui al comma 2 e con il supporto degli operatori del Gestore, può procedere ad ispezioni selettive del contenuto dei sacchi etichettati come non conformi qualora i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo, nel rispetto delle norme sulla privacy.

È lecito l'utilizzo di codici identificativi (codici a barre - QR Code), e di tecnologie a tecnologia di riconoscimento univoco e automatico (microchip o Rfid) che consentono di delimitare l'identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano l'omogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dell'identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica dei codici a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione.

L'attività di accertamento può essere integrata con sistemi di videosorveglianza, ammessa qualora commisurata al grado di rischio presente in concreto, ovvero ove ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza all'abbandono indiscriminato di rifiuti in luoghi non previsti per il conferimento, o di particolari tipologie di rifiuti (es. pericolosi) o al presentarsi di una compromissione delle condizioni di igiene e decoro locali. Ed altresì ove altri sistemi sono risultati inefficaci.

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Ogni utente ha l'interesse e il dovere di segnalare ogni disservizio o danneggiamento ad attrezzature fisse o mobili (vandalismi) affinché sia possibile un tempestivo intervento correttivo. Le segnalazioni e i reclami degli utenti vengono riscontrate sia per interventi operativi sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.

Art. 69. Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e nei termini ivi previsti, il cui importo è determinato secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani

VIOLAZIONE	SANZIONE
Conferimento del rifiuto organico con utilizzo di sacchetti NON biocompostabili	Da € 15 a € 90
Conferimento del rifiuto organico senza l'apposito contenitore rigido per l'esposizione	Da € 15 a € 90
Introduzione nel sacchetto del rifiuto organico di altre tipologie di rifiuti	Da € 15 a € 90
Esposizione del contenitore del rifiuto organico in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Esposizione del contenitore del rifiuto organico in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Conferimento del rifiuto secco non riciclabile con utilizzo di sacchetti NON semitrasparenti	Da € 15 a € 90
Introduzione nel sacchetto del rifiuto secco non riciclabile di frazioni di rifiuti recuperabili	Da € 15 a € 90
Esposizione del sacchetto del rifiuto secco non riciclabile in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Esposizione del sacchetto del rifiuto secco non riciclabile in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Conferimento del rifiuto carta e cartone con utilizzo di sacchetti in plastica	Da € 15 a € 90
Introduzione nel materiale confezionato del rifiuto carta e cartone di altre tipologie di rifiuti	Da € 15 a € 90
Esposizione del materiale confezionato del rifiuto carta e cartone in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Esposizione del materiale confezionato del rifiuto carta e cartone in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Conferimento del rifiuto plastica e imballaggi metallici con utilizzo di sacchetti in plastica non semitrasparenti	Da € 25 a € 150
Introduzione nel rifiuto plastica e imballaggi metallici di altre tipologie di rifiuti	Da € 50 a € 300
Esposizione del rifiuto plastica e imballaggi metallici in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Esposizione del rifiuto plastica e imballaggi metallici in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Conferimento del rifiuto vetro senza l'apposito contenitore rigido per l'esposizione	Da € 20 a € 120
Introduzione nel contenitore del rifiuto vetro di altre tipologie di rifiuti	Da € 20 a € 120

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani

VIOLAZIONE	SANZIONE
Esposizione del contenitore del rifiuto vetro in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Esposizione del contenitore del rifiuto vetro in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Conferimento della frazione vegetale con utilizzo di sacchetti in plastica	Da € 15 a € 90
Introduzione nel materiale confezionato della frazione vegetale di altre tipologie di rifiuti	Da € 15 a € 90
Esposizione della frazione vegetale in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri e senza autorizzazione dal soggetto gestore	Da € 25 a € 150
Esposizione della frazione vegetale in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 150
Conferimento del rifiuto panni igienici con utilizzo di sacchetti NON semitrasparenti	Da € 30 a € 300
Introduzione nel sacchetto del rifiuto panni igienici di frazioni di rifiuti recuperabili	Da € 25 a € 150
Esposizione del sacchetto del rifiuto panni igienici in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri e senza autorizzazione dal Servizio Tecnico Comunale	Da € 30 a € 300
Esposizione del sacchetto del rifiuto panni igienici in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 30 a € 300
Introduzione di altre tipologie di rifiuti all'interno dei contenitori per i rifiuti pile e batterie	Da € 30 a € 300
Introduzione di altre tipologie di rifiuti all'interno dei contenitori per i rifiuti farmaci e medicinali scaduti	Da € 30 a € 300
Introduzione di altre tipologie di rifiuti all'interno dei contenitori per i rifiuti di prodotti tessili	Da € 30 a € 300
Esposizione del rifiuto ingombrante, RAEE e beni durevoli in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri e senza autorizzazione dal soggetto gestore	Da € 25 a € 150
Introduzione di qualsiasi materiale o manufatto o rifiuto diverso da quello contenuto nei contenitori specificatamente dedicati	Da € 15 a € 90
Conferimento di rifiuti diversi o non conformi al presente Regolamento	Da € 15 a € 90
Getto di rifiuti nel suolo pubblico	Da € 300 a € 3000
Utilizzo dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili	Da € 25 a € 150

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani

VIOLAZIONE	SANZIONE
Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, da parte degli operatori dei mercati	Da € 30 a € 300
Mancata installazione di contenitori per i mozziconi di sigarette	Da € 30 a € 300
Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, da parte dei gestori degli esercizi pubblici	Da € 30 a € 300
Abbandono di rifiuti su area pubblica	Da € 300 a € 3000
Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, o mancata differenziazione dei rifiuti da parte degli organizzatori di manifestazioni ect.	Da € 30 a € 300
Dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private	Da € 30 a € 300
Imbrattamento del suolo pubblico a mezzo di deiezioni canine e mancata rimozione delle stesse	Da € 25 a € 150
Imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (mozziconi di sigarette, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti	Da € 25 a € 150
Mancata pulizia dell'area durante l'occupazione e prima della restituzione, da parte di chi effettua attività ed istituisce cantieri per la costruzione, il rifacimento, la ristrutturazione o la manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico	Da € 100 a € 600

Fatte salve le sanzioni di natura penale legge 137/2023 di modifica ex art. 255 del TUA.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'Articolo 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le penalità stabilite dal capitolato speciale d'appalto cui si rimanda.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Lanuvio nei confronti dell'Impresa appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Impresa appaltatrice rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Impresa appaltatrice non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di Lanuvio, questa, a spese dell'Impresa

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani

appaltatrice stessa, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Lanuvio sulla rata del canone in scadenza.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 70. Trasporto dei rifiuti

Fatte salve le autorizzazioni di cui all'Articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali di Lanuvio, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Il soggetto gestore potrà utilizzare l'Ecocentro per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal Piano provinciale, nel rispetto delle prescrizioni inerenti il divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di Ecocentro.

In particolare, l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza del rifiuto umido e delle frazioni valorizzabili, secondo le indicazioni specifiche riportate nel regolamento di gestione dell'Ecocentro.

È ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.

È preferibile che il travaso in linea nel territorio dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (ad es. Ecocentro o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione.

Art. 71. Particolari categorie di rifiuti

a) Veicoli a motore

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del D.Lgs. 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del Codice Civile sono

conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

b) Rifiuti dell'attività edilizia

I rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

I soggetti che intendano effettuare manutenzioni edili con asporto di materiali e sfridi devono preventivamente richiedere l'autorizzazione al posizionamento di uno o più cassoni e/o contenitori big-bags su pubblico suolo. La richiesta dovrà contenere:

- a) le specifiche del cassone o big-bags (scheda tecnica);
- b) la specifica delle misure che il proponente intende predisporre per la segnalazione dell'ingombro (cassone o big-bags) e le misure a tutela dei cittadini durante le fasi di stazionamento, riempimento, scarico e trasporto del cassone o big-bags;
- c) una proposta di ubicazione del cassone o big-bags;
- d) le modalità di svuotamento o ritiro (tempistica);
- e) eventuale contratto con impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento.

I competenti uffici tecnici comunali rilasceranno la relativa autorizzazione previa verifica delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di manutenzione e congruità della documentazione presentata ed individueranno l'ubicazione del cassone o big-bags.

Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nell'Ecocentro, secondo di quanto indicato del presente Regolamento.

c) Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso decreto.

Tutti gli altri rifiuti prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.

Art. 72. Pesata dei rifiuti urbani

La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei

formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) entro due giorni dall'avvenuto scarico.

Art. 73. Sospensione dei servizi di raccolta

I servizi di raccolta dei rifiuti urbani di norma non vengono effettuati nei giorni festivi ad eccezione di alcune utenze non domestiche e per alcune frazioni di rifiuto nella stagione estiva con le modalità e frequenze stabilite nel contratto di servizio. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Amministrazione ed inserito nel calendario dei ritiri.

I servizi potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.

Gli uffici tecnici comunali redigono l'elenco delle utenze dei servizi minimi essenziali. Tale elenco viene inserito nel contratto di servizio con il soggetto gestore e rappresenta l'elenco delle utenze il cui servizio deve essere garantito in caso di interruzione non programmata del servizio, ivi compresi i casi di sciopero.

Sono comprese tra i servizi minimi essenziali le seguenti utenze: scuole, uffici pubblici.

Art. 74. Rispetto del D.Lgs. 81/2008

Il soggetto gestore è tenuto alla piena e totale osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; dovrà quindi ottemperare alle norme di tutela della salute e di prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire la loro incolumità e quella di terzi.

Il soggetto gestore ha l'obbligo, all'atto della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei servizi, di:

- a) comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, così come previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- b) dichiarare che i mezzi, macchinari ed attrezzature utilizzati nei servizi e nell'Ecocentro sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- c) dichiarare che i propri dipendenti addetti allo svolgimento dei servizi sono informati dei rischi legati all'attività lavorativa così come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- d) presentare al Comune, prima della firma del contratto e comunque prima dell'inizio dei servizi, il Documento di Valutazione dei Rischi così come previsto dalla normativa vigente;
- e) comunicare l'elenco del proprio personale da impiegarsi per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Regolamento, con le relative qualifiche di inquadramento; ogni variazione al predetto elenco, dovrà essere comunicata al Comune entro 15 gg. dal suo verificarsi.

Il soggetto gestore sarà pertanto ritenuto responsabile della corretta adozione ed applicazione

delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le gravi e/o ripetute violazioni delle disposizioni riportate in questo Regolamento e di quelle di cui al D.Lgs. 81/2008 da parte del soggetto gestore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 75. Referente Tecnico del Comune

La figura del Referente Tecnico del Comune per i servizi oggetto del presente Regolamento è individuata nel Responsabile dell'Area Tecnica (o in suo delegato) o in altra figura individuata direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Il Referente Tecnico è preposto, sia direttamente che per mezzo del personale del Comune e/o di altri soggetti, a verificare l'ottemperanza delle disposizioni del presente Regolamento da parte del soggetto gestore.

Art. 76. Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani.

Art. 77. Efficacia del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore in data ...

Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.

ALLEGATO "C"

- MODELLO DI COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE GESTIONE DEI RIFIUTI

MODELLO DI COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE GESTIONE DEI RIFIUTI
(da allegare alla richiesta di autorizzazione alla manifestazione e da inviare al Comune e Polizia Locale per iniziative organizzate in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico)

Al _____ Comune _____ di _____

Al Comando di Polizia Locale

Il/La sottoscritt _____ residente in _____
Via _____ in
qualità di _____ della manifesta zione organizzata
dall'Ente/Associazione _____
con sede in _____ Via _____
telefono _____ e-mail _____
con la presente COMUNICA

Che in data _____ verrà organizzata la manifestazione-
_____ su _____ area _____ pubblica/privata _____ sita _____ in
località _____ e che il responsabile della gestione dei rifiuti è
Il Sig. _____ residente a _____ Via _____
telefono _____ e-mail _____

Firma

Ai sensi del DPR 445/2000 si ricorda che la firma su apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da copia fotostatica leggibile, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscritto."